

re, per la quale deve restare in vigore la polizza aziendale, dovranno essere versate in un fondo speciale al tasso di capitalizzazione del 4%.

Le somme derivanti da detto interesse dovranno essere impiegate come premio unico per garantire, non solo le integrazioni previste dall'art. 3 del Decreto 8 gennaio 1942 n. 2, ma anche un certo numero di mensilità di stipendio in caso di morte o di invalidità permanente degli impiegati, allo scopo di non far loro risentire le conseguenze di una temporanea sospensione della polizza aziendale.

N.B. - Detti contributi funzioneranno come quelli concessi per gli impiegati delle singole Agenzie generali e cioè:

- per le agenzie generali sino ai 15 milioni di premi incassati : 40%;
- per le agenzie generali sino ai 60 milioni di premi incassati : 60%;
- per le agenzie generali oltre a 60 milioni di premi incassati : 45%;

La Commissione per l'organizzazione periferica, nella seduta del 16 marzo 1947, approva la presentazione di tali proposte al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio, su conforme parere espresso dal